

STATUTO

**MAECENATIS - ARCH.
BENIAMINO CONTINI - SERVIZI
CULTURALI E TURISTICI -
SOCIETA' COOPERATIVA -
IMPRESA SOCIALE
CULTURALE E CREATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT VIA BRUNO BUOZZI
152

Numero REA: MT - 84755

Codice fiscale: 01255460774

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-01-2025 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 – DENOMINAZIONE

La Cooperativa è denominata "MAECENATIS – Arch. Beniamino Contini - Servizi Culturali e Turistici - Società Cooperativa-Impresa Sociale Culturale e Creativa"

ART. 2 – SEDE

La Cooperativa ha sede nel Comune di Matera (MT), all'indirizzo risultante presso il Registro delle Imprese competente.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

ART. 3 – DURATA

La durata della cooperativa è fissata sino al 31 dicembre 2060.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO - NORMATIVA APPLICABILE

ART 4- SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA

La Cooperativa, quale Impresa Sociale, esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività sociali della Cooperativa.

La Cooperativa, retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata e senza scopo di lucro, si propone di fornire servizi a soggetti pubblici e privati, a vantaggio della collettività.

Lo scopo che i soci cooperatori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere e conservare tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, compatibilmente con le finalità proprie dell'impresa sociale di cui al citato decreto legislativo 112/2017.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano, con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Essa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano; essa può pertanto aderire ad una delle centrali di tutela e rappresentanza delle Cooperative riconosciute, ed ai suoi organismi periferici, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

La Cooperativa può anche aderire ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione.

La Cooperativa potrà anche integrare il principio della mutualità destinando, nell'ambito delle proprie possibilità, assegnazioni per fondi finalizzati ad integrare la

Allegato "A"
al n.17650
di Raccolta

previdenza, l'assistenza, compresa quella infortunistica, nonché un ritorno a favore dei soci.

ART. 5 - OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa ha ad oggetto le seguenti attività:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- i) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- m) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- o) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati:

- a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
- b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

Ai fini di cui sopra l'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall'assunzione.

La situazione di tali lavoratori deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

Tutte le iniziative ed attività della Cooperativa saranno realizzate a memoria dell'Arch. Beniamino Contini già promotore, ideatore e fondatore dell'Associazione Maecenatis, cultore dell'arte e di tutto quanto attiene alla sua promozione.

La Cooperativa, quale Impresa Sociale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2 comma 3 del d.lgs 112/2017 per il quale "si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali", può in via strumentale:

- produrre e/o commercializzare, per conto proprio o in accordo con altri, materiali audio e video su supporti vari (video e audio cassette, riproduzioni di libri e stampati in genere, software ed hardware, fotografie, diapositive, cd-rom, dvd, ecc.) nonché varia oggettistica attinente alla gestione di biblioteche, musei, mostre, archivi e congressi;

- trasportare per conto proprio, o in accordo con terzi, materiale librario, cartaceo e iconografico o propriamente artistico in genere e quanto altro necessario alle attività sociali;

- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché, per le finalità sopra esposte, concorrere, in Italia ed all'estero, ad appalti pubblici e privati, sia direttamente che mediante terzi vincolati da contratti di agenzia, stipulare contratti di affitto d'azienda, assumere in proprio commesse di lavoro, impegnarsi in contratti, reperire finanziamenti presso enti nazionali ed esteri;

- assumere partecipazioni ed interessenze in enti, consorzi e società nazionali ed estere aventi scopi simili o analoghi; dare adesioni ad enti ed organismi economici e finanziari diretti a consolidare, sviluppare e coordinare le attività della cooperativa;

- realizzare tutte le operazioni e gli atti di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria ritenuti necessari ed opportuni e comunque attinenti al suo oggetto; in particolare potrà acquistare, impiantare, vendere, prendere o dare in affitto cantieri od altri stabilimenti ovunque situati;

- raccogliere prestiti da soci per destinarli esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, nel rispetto delle norme vigenti.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Si propone altresì l'adozione di procedure di programmazione pluriennale, finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie

(non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili, compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta sia indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. Salva diversa espressa pattuizione, i finanziamenti dei soci alla società si intenderanno infruttiferi.

ART. 6 – REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ MUTUALISTICA

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

ART. 7 NORMATIVA APPLICABILE

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nel presente statuto, la normativa speciale in materia e, in particolare, il d.lgs. n. 112 del 2017 relativo alla disciplina dell'impresa sociale, quest'ultimo nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibile.

Inoltre, alla cooperativa si applicano le disposizioni previste dal Titolo VI, Libro V, del codice civile e, per quanto non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata;

TITOLO III SOCI COOPERATORI

ART. 8 – NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale e le persone giuridiche che operino nel settore di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Sono soci cooperatori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione la propria capacità professionale ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.

Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'Organo Amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

ART. 9 – PROCEDURA DI AMMISSIONE

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con delibera dell'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della sottoscrizione espressa dell'impegno a perseguire gli scopi della Cooperativa di cui all'art. 4 del presente Statuto;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, l'Organo Amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'Organo Amministrativo illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 10 – DIRITTI DEI SOCI

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

ART. 11 – OBBLIGHI DEI SOCI

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta con le modalità e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

ART.12 - LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE

I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del Dlgs. 112/2017, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tali parametri nel proprio bilancio sociale.

Nell'impresa sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2 dell'art.13 del Dlgs 112/2017.

TITOLO IV

QUOTE - TRASFERIMENTO - RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE

ART. 13 – CARATTERISTICHE DELLE QUOTE E TRASFERIMENTO

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale ove ha sede la cooperativa.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

ART. 14 – ACQUISTO DI QUOTE PROPRIE

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, purché sussistano le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2545 quinquies del codice civile e se l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ART. 15 – RECESSO

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni normative vigenti in materia di società cooperative;
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) la cessazione per qualsiasi motivo dell'ulteriore rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma contratto con la società;
- c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente).

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale ove ha sede la cooperativa.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;

- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ART. 16 – ESCLUSIONE

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dall'Organo Amministrativo nei seguenti casi:

- 1) quando, senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 4) quando, senza essere autorizzato dall'Organo Amministrativo svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- 5) il rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero il rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma non subordinata sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento ovvero ancora abbia volontariamente rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la propria volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro non subordinato;
- 6) per interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 7) per fallimento.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

L'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione di esclusione e comunicarla agli interessati; essa diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, il socio escluso può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione, chiedere che sull'esclusione si pronunci l'assemblea dei soci, in occasione della sua prima successiva convocazione.

In ogni caso, contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione;

ART. 17 – MORTE DEL SOCIO

La quota del socio non è trasmissibile a causa di morte.

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al solo rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

ART. 18 – LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione della partecipazione sociale comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i

180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies del codice civile, l'Organo Amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del capitale loro spettante entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, al fondo di riserva legale.

ART. 19 – RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V PATRIMONIO - MUTUALITA'

ART. 20 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:

– dai conferimenti dei soci cooperatori ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore ad Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

– dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari di cui al successivo articolo 26;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ART. 21 – PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità e nel rispetto dell'art 3 D.Lgs 112/2017.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il

capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 22 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

ART. 23 - BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge, evidenziando, in conformità con il carattere cooperativo della Società, ai sensi degli articoli 2545 e 2513 del codice civile, i parametri contabili e le condizioni di prevalenza stabilite dalla legge.

La società deve depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'Organo Amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e delle finalità statutarie. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

L'Organo Amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

La cooperativa osserverà le disposizioni in tema di scritture contabili contenute nell'art. 9 del Dlgs.112/2017.

ART. 24 – UTILI

La società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui infra.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dalla legge per la distribuzione di dividendi
- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo successivo;
- f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica.

La Cooperativa può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.
- L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto

dei limiti e delle modalità previste dallo Statuto e successivamente sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

Art 25 - RISTORNI

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ritorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell' articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati dal regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquistati dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti, l'Assemblea che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

ART. 26 - STRUMENTI FINANZIARI

Possono essere emessi strumenti finanziari nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

ART. 27 – MODALITÀ DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

ART. 28 – CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi)

dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

ART. 29 – MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando intervengano la metà più uno dei voti spettanti ai soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti. In entrambi i casi delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società e per le deliberazioni di cui all'articolo 2479 numeri 4) e 5) del codice civile, l'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

ART. 30 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.
Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti della quota.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.
Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

ART. 31 – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) soci.

TITOLO VII AMMINISTRAZIONE

ART. 32 – FORME DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Lo statuto può riservare a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali. In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata, i sensi dell'art 7 co. 3 D.Lgs 112/2017 , ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 C. P. P. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;

b) non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;

c) aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della società.

ART. 33 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del d.lgs 112/2017; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

ART. 34 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del codice civile.

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

ART. 35 – POTERI DI GESTIONE

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscono un consiglio di amministrazione competono i poteri gestionali così come loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ART. 36 – DELEGHE

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e all'Organo di Controllo, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

ART. 37 – RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in mancanza, al Vice Presidente se nominato) o ai due o più Amministratori congiuntamente e/o disgiuntamente ovvero a maggioranza, allo stesso modo in cui sono stati loro conferiti i poteri di amministrazione, e, nell'ambito dei poteri conferiti, agli amministratori delegati ed ai procuratori, con le modalità di firma determinate all'atto della nomina.

ART. 38 – RIMBORSI E COMPENSI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori nel rispetto dei limiti di cui all'art 3 co. 2 lett. a) D.Lgs 112/2017.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme ritenute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

TITOLO VIII CONTROLLO

ART 39 – CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

ART. 40 ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 112 del 2017, l'organo di controllo è costituito da un sindaco avente i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, e all'art. 2399 cod. civ..

Il sindaco vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il sindaco esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del Dlgs 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 della stessa legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di

imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE

ART. 41 – SCIOGLIMENTO

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ART. 42 - DEVOLUZIONE

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) del codice civile.

TITOLO X

CONCILIAZIONE - NORME FINALI

ART. 43 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili e che siano relative al rapporto sociale, sono devolute ad un collegio arbitrale composto di tre membri che dovranno essere nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha sede.

Gli arbitri formeranno la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

ART 44 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del D. LGS 112/2017, del D.Lgs 117/2017, del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperativa.

Firmato: Ornella Tortorelli - Brunella Carriero (Notaio) segue sigillo

La presente copia composta da numero ventotto facciate scritta con sistema elettronico è conforme all'originale.

Oggi in Matera il ventisette gennaio duemilaventicinque.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 commi 3,4 e 5 del D.Lgs. n.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.Bollo esente ai sensi dell'art.3 D.L. 24/01/2012 N.1, convertito in Legge il 24/03/2012 n.27